

§ 4.1.62 - L.R. 29 luglio 2016, n. 17.

DISCIPLINA DI LIGURIA SALUTE E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA (22) (23)

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 30/07/2016)

Art. 1.

(Disciplina di Liguria Salute) (24)

1. La presente legge disciplina Liguria Salute, già Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. (25)

2. Liguria Salute ha sede in Genova e può essere articolata in sedi operative territoriali. (26)

3. L'organizzazione e il funzionamento di Liguria Salute sono regolati dalla presente legge, dall'atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia di enti del servizio sanitario nazionale. (27)

4. L'Azienda opera sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

Art. 2.

(Finalità) (28)

1. (Omissis)

Art. 3.

(Funzioni di Liguria Salute) (29)

1. (Omissis)

Art. 4.

(Funzioni della Giunta regionale) (56)

1. (Omissis)

Art. 4 bis

(Vigilanza della Regione) (36)

1. (Omissis)

Art. 5.

(Organi di Liguria Salute) (37)

1. (Omissis)

Art. 6.

(Direttore generale) (57)

1. (Omissis)

Art. 7.

(Collegio sindacale) (58)

1. (Omissis)

Art. 7bis.

(Collegio di direzione) (7)

1. (Omissis)

Art. 8.

(Personale)

1. Liguria Salute è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti del comando e del distacco secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. (49)

2. Il personale trasferito dai soggetti di cui al comma 1 a Liguria Salute mantiene, ove più favorevole, il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto dall'Amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. (50)

3. La dotazione organica definitiva di Liguria Salute è determinata con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso. (51)

3 bis. All'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. (8)

Art. 9.

(Bilancio) (59)

1. (Omissis)

Art. 10.

(Gestione Sanitaria Accentrata – GSA) (17)

(Omissis)

Art. 11.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Alla data del 30 settembre 2016 l'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa ed è istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con decorrenza 1 ottobre 2016.

2. A.Li.Sa. succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ARS in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso. Ad A.Li.Sa. sono trasferiti i beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dalla soppressa ARS.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili registrati e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Gli atti adottati dalla Giunta regionale costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

4. Il Commissario straordinario di ARS provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi e alla redazione del bilancio di esercizio in corso, alla data del 30 settembre 2016.

5. Il Commissario straordinario di ARS trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e gli atti adottati ai sensi del

comma 4 entro il 30 settembre 2016; la Giunta regionale ne prende atto con apposito provvedimento.

6. Il Commissario straordinario di ARS cessa da tale carica il 30 settembre 2016.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016, nomina un Commissario straordinario di provata esperienza nell'ambito della gestione del servizio sanitario, con mandato annuale rinnovabile, per assicurare ogni utile provvedimento amministrativo e di riorganizzazione, compresi i relativi provvedimenti di attuazione, per il passaggio fra l'ARS soppressa ed A.Li.Sa., nonché per l'avvio dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi della presente legge.

8. All'atto della nomina del Commissario straordinario, la Giunta regionale fissa criteri e principi per la redazione dell'atto di autonomia aziendale, nonché indirizzi e direttive per l'adozione del regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

9. Nello svolgimento dell'incarico, il Commissario straordinario esercita le funzioni del Direttore generale di cui all'articolo 6.

10. Il Commissario straordinario, entro quindici giorni dalla nomina, adotta una dotazione organica provvisoria che trasmette alla Regione.

11. Il Commissario straordinario di A.Li.Sa. nominato ai sensi del presente articolo adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla nomina, adotta altresì il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

12. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), sono svolte da A.Li.Sa. a decorrere dal 1° gennaio 2017.

13. Il Commissario straordinario provvede alla nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore sociosanitario per una durata correlata al proprio incarico.

14. L'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di A.Li.Sa. di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio Sanitario Regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

15. Le ulteriori funzioni della soppressa ARS compatibili con la presente legge e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all'Area Sanità e Sociale e in generale all'ARS, previste dalle norme vigenti regionali in materia, sono trasferite ad A.Li.Sa.

16. (Omissis) (9)

Art. 12.

(Riordino delle disposizioni in materia sanitaria e sociosanitaria) (60)

1. (Omissis)

Art. 13.

(Modificazioni e abrogazioni di norme)

1. All'articolo 14 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalità con le quali un Organismo consultivo composto dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci e dai Presidenti delle Conferenze di Distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.:

a) nell'analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio;

b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio – ospedale – territorio;

c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuità e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

d) nell'individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali.

1 ter. L'Organismo di cui al comma 1 bis formula pareri e proposte per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta assistenziale.”.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) il Titolo VII della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutte le disposizioni di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute in ogni altra normativa regionale incompatibili con la presente legge sono abrogate.

4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.

Art. 14.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2016-2018:

Anno 2016

variazione compensativa di euro 106.788,60, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;

Anno 2017

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;

Anno 2018

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Nota soppressa. Vedi nota 25.

(2) Nota soppressa. Vedi nota 37.

(3) Nota soppressa. Vedi nota 57. (4) Nota soppressa. Vedi nota 38. (5) Nota soppressa. Vedi nota 40. (6) Nota soppressa. Vedi nota 58. (7) Articolo inserito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 e successivamente abrogato dall'art. 11 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (8) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27. (9) Comma già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 e successivamente abrogato dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2. (10) Nota soppressa. Vedi nota 29. (11) Nota soppressa. Vedi nota 29. (12) Nota soppressa. Vedi nota 29. (13) Nota soppressa. Vedi nota 29. (14) Nota soppressa. Vedi nota 57. (15) Nota soppressa. Vedi nota 40. (16) Nota soppressa. Vedi nota 45. (17) Articolo abrogato dall'art. 32 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29. (18) Nota soppressa. Vedi nota 29. (19) Nota soppressa. Vedi nota 29. (20) Nota soppressa. Vedi nota 29. (21) Nota soppressa. Vedi nota 29. (22) Nota soppressa. (23) Titolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (24) Rubrica così sostituita dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (25) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (26) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (27) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (28) Articolo già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (29) Articolo già sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (30) Nota soppressa. Vedi nota 56. (31) Nota soppressa. Vedi nota 56. (32) Nota soppressa. Vedi nota 56. (33) Nota soppressa. Vedi nota 56. (34) Nota soppressa. Vedi nota 56. (35) Nota soppressa. Vedi nota 56. (36) Articolo inserito dall'art. 7 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (37) Articolo già sostituito dall'art. 8 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (38) Nota soppressa. Vedi nota 57. (39) Nota soppressa. Vedi nota 57. (40) Nota soppressa. Vedi nota 57. (41) Nota soppressa. Vedi nota 57. (42) Nota soppressa. Vedi nota 57. (43) Nota soppressa. Vedi nota 57. (44) Nota soppressa. Vedi nota 57. (45) Nota soppressa. Vedi nota 58. (46) Nota soppressa. Vedi nota 58. (47) Nota soppressa. Vedi nota 58. (48) Nota soppressa. Vedi nota 58.	(49) Comma così modificato dall'art. 12 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (50) Comma così modificato dall'art. 12 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (51) Comma così modificato dall'art. 12 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 7. (52) Nota soppressa. Vedi nota 59. (53) Nota soppressa. Vedi nota 59. (54) Nota soppressa. Vedi nota 59. (55) Nota soppressa. Vedi nota 59. (56) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (57) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (58) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (59) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18. (60) Articolo abrogato dall'art. 34 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18.
---	--